

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
<p align="center">L.R. 23/04/2004, n. 11. Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2004, n. 45.</p>	<p align="center">Norme per il governo del territorio.</p>	<p>Art. 4. Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale.</p> <p>1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.</p> <p>2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.</p> <p>3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.</p> <p>4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.</p>
<p align="center">Delib.GR 1/10/2004, n. 2988 . Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 2004, n. 107.</p>	<p>Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto.</p>	<p>La Giunta Regionale delibera</p> <p>1. di prendere atto dell'importanza degli obiettivi e dei contenuti della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;</p> <p>2. di adottare, in fase di prima attuazione, le proposte contenute negli Allegati A1, A2 e B del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire un primo elenco di piani e programmi regionali rientranti nei settori indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE; • evidenziare quei piani e programmi in corso di approvazione il cui iter è in uno stato particolarmente avanzato e che pertanto possono non essere sottoposti a VAS • individuare l'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE; • applicare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai piani e programmi regionali;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<ul style="list-style-type: none"> • indicare i contenuti del Rapporto Ambientale; • orientare le modalità delle consultazioni; • sviluppare un programma di monitoraggio. <p>3. di stabilire, in fase di prima applicazione, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui piani e programmi di cui all'allegato A dovrà essere elaborato un Rapporto Ambientale, quale documento a se stante di corredo allo strumento proposto, nei casi in cui si sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa; • le consultazioni, oltre a quanto già previsto dalle leggi regionali di settore e dalla deliberazione n. 358 del 1 marzo 2002 (Tavolo di concertazione regionale) dovranno interessare le pertinenti Organizzazioni Non Governative, per l'individuazione delle quali si ritiene di poter fare utilmente riferimento a quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (articolo 13 della legge n. 349/1986); <p>4. di avviare un'attività di approfondimento delle problematiche connesse all'applicazione della direttiva 2001/42/CE in ambito regionale e di dare mandato al Segretario Generale della Programmazione di istituire, sentite le Segreterie regionali interessate, un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'approfondimento degli aspetti connessi all'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di predisporre ulteriori atti di indirizzo e provvedimenti di attuazione della direttiva in oggetto.</p> <p>Allegato A1. Direttiva 2001/42/CE - Articolo 3, c. 2, lett. a) - Piani e programmi regionali soggetti a valutazione ambientale.</p> <p>Allegato A2. Direttiva 2001/42/CE - articolo 13 - Piani e programmi regionali il cui iter di approvazione è in stato avanzato.</p> <p>Allegato B. Direttive tecniche per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi.</p> <p>Premessa.</p> <p>1. Verifica delle condizioni di applicabilità della direttiva 2. Redazione del rapporto ambientale 3. Consultazioni 4. Monitoraggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambito di applicazione. • Nota metodologica per la procedura di VAS. <ul style="list-style-type: none"> - Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e programmi. - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'art. 3, par.fo 5. • Rapporto Ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultazioni. • Monitoraggio.
<p align="center">Delib.G.R. 24/10/2006, n. 3262. Pubblicata nel B.U. Veneto 21 novembre 2006, n. 101.</p>	<p>Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 e riadozione.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] delibera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di revocare la Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 avente ad oggetto "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione ambientale strategica. Procedure e Modalità operative"; 2. di costituire l'Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) individuandola nella Commissione Regionale VAS così composta: Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente, Segretario Regionale all'ambiente e territorio con funzioni di Vicepresidente, e Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente Delegato, Componente variabile a seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in volta sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale; 3. di individuare nella Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, la struttura di supporto e di istruttoria all'attività della Commissione Regionale VAS; 4 di approvare la procedura di cui all'allegato A per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di competenza regionale; 5. di approvare la procedura di cui all'allegato B per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di livello comunale, intercomunale e provinciali; 6. di approvare la procedura di cui all'allegato C per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di assetto territoriale comunale o intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 7. di approvare la procedura di cui all'allegato D per la Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi o Piani di iniziativa regionali approvati da altri soggetti o oggetto di accordi.
<p align="center">Delib.G.R. 5/12/2006, n. 3752.</p>	<p>Procedure e indirizzi operativi per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al periodo 2007-2013 ed altri piani.</p>	<p>La Giunta Regionale delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di approvare l'iter procedurale descritto in premessa per la Valutazione Ambientale Strategica da effettuare per tutti i programmi di cooperazione transfrontaliera del periodo 2007-2013, che riguardano la Regione Veneto; 2. di confermare la Commissione regionale VAS di cui alla DGRV n. 3262 del 24.10.2006, quale Autorità competente per l'attuazione della VAS dei programmi di cooperazione transfrontaliera per il periodo 2007-2013 che riguardano la Regione del Veneto; 3. di approvare la procedura amministrativa concordata per l'attuazione della VAS relativa al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria che si allega quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A); 4. di delegare l'Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera, di concerto con la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, a partecipare munito del parere della

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<p>Commissione regionale VAS alle conferenze di servizi per l'esame delle eventuali osservazioni pervenute al Programma operativo e al Rapporto ambientale e per l'approvazione dei documenti eventualmente modificati sulla base delle osservazioni pervenute in seguito alle consultazioni ex artt. 6 e 7 della Direttiva 2001/42/CE;</p> <p>5. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per una migliore armonizzazione delle modalità di cui all'Allegato A, anche relativamente agli altri programmi di cooperazione transfrontaliera;</p> <p>6. di approvare la procedura di cui all' Allegato B che va ad integrare la Deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 quale suo Allegato E al fine di ricomprendere anche i Piani e/o Programmi di Enti terzi;</p> <p>[...].</p>
<p align="center">Delib.G.R. 7/8/2007, n. 2649. Pubblicata nel B.U. Veneto 25 settembre 2007, n.84.</p>	<p>Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".</p>	<p>L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:</p> <p>In data 31 luglio è entrata in vigore la Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 c.d. Codice Ambientale.</p> <p>Tale entrata in vigore è stata determinata dall'impossibilità di prorogare il termine di sospensione dell'entrata in vigore a causa dell'aperta procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento a livello nazionale delle norme comunitarie sulla VIA e sulla VAS.</p> <p>La sospensione inizialmente prevista al 31.01.2007 e poi prorogata al 31.07.2007, ha reso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo 152/2006 (14.04.2007), di cui all'art. 50 del Codice, di fatto inefficace, privando così la Regione di un periodo transitorio sufficiente per l'adeguamento legislativo.</p> <p>Inoltre, si evidenzia che già dallo scorso autunno è iniziata la revisione della Parte Seconda da parte degli uffici del Ministero dell'Ambiente in un tavolo con le Regioni e che il terzo correttivo, prodotto da tale gruppo di lavoro, è stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio u.s.: da tale data prende avvio l'iter di approvazione dello schema di decreto legislativo di revisione il cui termine di approvazione si può ipotizzare in sei-dodici mesi.</p> <p>Per questi motivi la Regione non ha adottato un proprio provvedimento legislativo di adeguamento al detto Codice.</p> <p>Ad oggi, però, stante l'operatività immediata della versione originaria della Parte Seconda del decreto n.152/2006, si rende necessario evidenziare quali potrebbero essere le linee guida per la sua applicazione.</p> <p>In primo luogo, è doveroso ricordare che oramai per consolidata giurisprudenza della Corte</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<p>Costituzionale, la legge statale che intervenga in una materia esclusiva quale è quella ambientale fa sì che debbano disapplicarsi le disposizioni regionali in contrasto con la nuova disciplina statale.</p> <p>D'altro lato l'art. 117 comma 1, della Costituzione fa sì che in caso di contrasto tra la legge statale e/o regionale e la legislazione comunitaria, sia quest'ultima a prevalere sulla normativa statale e/o regionale.</p> <p>Pertanto, si rende necessario valutare gli atti legislativi e amministrativi adottati dalla Regione Veneto in materia di VIA e VAS alla luce di questi due parametri di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda la VIA il riferimento regionale è dato dalla LR 10/99 che si ritiene di poter confermare per le parti in cui l'art. 43 del Codice Ambiente prevede il rinvio della legislazione statale a quella regionale per disciplinare i contenuti e la procedura di impatto ambientale.</p> <p>Nello specifico sono confermati con il presente atto di indirizzo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'autorità competente in materia di VIA è la Giunta regionale, come da articolo 4 della L.R. 10/99; b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della L.R. 10/99; c) le deleghe alle Province per particolari tipologie progettuali di cui all' art. 4 della LR 10/99; d) le modalità ulteriori, anche in deroga al codice, stabilite per la pubblicità e per l'informazione e la consultazione del pubblico dagli articoli 14, 15 e 16 della medesima legge, al fine di garantire la necessaria partecipazione di tutti gli interessati al procedimento. <p>Con riferimento ai progetti per cui sia stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato prima del 31 luglio 2007 si confermano le competenze e le procedure di cui alla legge regionale 10/1999, giusto art. 52 del Codice Ambiente.</p> <p>Per i soli progetti ricompresi negli elenchi A e B dell'allegato 3 parte seconda del codice presentati a far data dal 31 luglio u.s., opera invece il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regione, nuovo riparto che a cascata andrà a ripercuotersi sulla competenza provinciale.</p> <p>Ciò implica che se una tipologia progettuale già delegata dalla Regione alla provincia con la LR 10/99 è individuata negli allegati come competenza regionale, la competenza provinciale è confermata.</p> <p>Laddove non vi sia tale corrispondenza troverà applicazione il Codice Ambiente. Sarà, pertanto, cura della singola Provincia valutare caso per caso tale corrispondenza ed in ipotesi di tipologia progettuale non rientrante nelle competenze delegate con la più volte citata legge regionale, sarà cura della Provincia trasmettere il progetto alla Regione che valuterà a sua volta la sussistenza o meno della propria competenza.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		<p>Lo stesso dicasi per la ripartizione di competenza tra Stato e Regione, nel senso che sarà cura della Regione, per i progetti alla stessa presentati, compiere tale valutazione di corrispondenza ed eventualmente trasmettere il progetto all'autorità competente.</p> <p>Nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo di specifico adeguamento per cui questa operazione preliminare avverrà in automatico a seguito della revisione degli allegati regionali, si invitano le amministrazioni interessate ad effettuare detta operazione il più rapidamente possibile stante l'operatività del termine fissato per la conclusione del procedimento di VIA di cui all'art. 31 del Codice Ambiente vale a dire 90 giorni dalla pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di avvenuto deposito del progetto presso gli uffici dell'autorità competente ad emettere il parere.</p> <p>Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), su cui la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 interviene solo con l'art. 34 che regola i rapporti tra AIA e VIA, nulla risulta modificato rispetto a quanto definito nel decreto legislativo 59/2005.</p> <p>Per quanto riguarda la VAS, come è noto, la Regione Veneto è intervenuta con gli indirizzi operativi di cui alle deliberazioni n. 2988 dell' 1.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006 e n. 3752 del 5.12.2006.</p> <p>Tali indirizzi operativi sono stati modulati sulla Direttiva 2001/42/CE per cui la Regione ha adempiuto ai prescritti comunitari.</p> <p>Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto di legge regionale per recepire formalmente la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, e un progetto di legge regionale di adeguamento della LR 10/99 sulla VIA.</p>
<p align="center">L.R. 26/06/2008, n. 4. Pubblicata nel B.U. Veneto 1 luglio 2008, n. 54</p>	<p>Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.</p>	<p>CAPO I Disposizioni in materia di governo del territorio [...]</p> <p>Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).</p> <p>1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" e 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":</p> <p>a) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
VENETO		
		b) per i piani e programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"; c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti. [...]
D.G.R. 31/03/2009, n. 791. Pubblicato nel BUR 28 aprile 2009, n. n. 35.	Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.	La Giunta Regionale (...) delibera: 1. di approvare in sostituzione delle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 3752/2006, per le motivazioni esposte in premessa, le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante: Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale" Allegato B "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione" Allegato B1 "Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione". Allegato C "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni" Allegato D "Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla Regione mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione" Allegato E "Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei; 2. di approvare l'iter procedurale per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato F" "Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS" con i criteri esposti in premessa. [...]

Fonte normativa sul sito web:

www.regione.veneto.it - Ambiente e Territorio - Territorio - Valutazione Progetti ed Investimenti – Valutazione Ambientale Strategica VAS